

CONTRATTO INTEGRATIVO RELATIVO A COMMITTENZA AGGIUNTIVA DI RMN NELL'AMBITO DELLE AZIONI DI CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA E DELLA MOBILITA' PASSIVA TRA L'AZIENDA AUSL IMOLA/POLIAMBULATORIO MEDICAL CENTER PASQUALA DI IMOLA -

Tra il Poliambulatorio Privato Medical Center Pasquala S.r.l. - d'ora in poi denominato (Poliambulatorio Pasquala) con sede a Imola, Via Pasquala, 4H, rappresentato dal Dott. Mirco Avanzi – Amministratore Unico della Società proprietaria Medicalfab Srl.

e

L'Azienda USL di Imola rappresentata dal Direttore del Distretto Dr. Vittorio Chioma, che agisce in esecuzione della deliberazione n. 155 del 3.11.2015

Premesso che:

- che il Poliambulatorio Pasquala, con sede erogativa in Via Pasquala n. 4H è accreditato ai sensi della Determinazione di Giunta Regionale n° 7221 del 16/6/2011;
- che con Deliberazione n.52 del 27.04.2015 è stato approvato il contratto di fornitura per prestazioni di specialistica ambulatoriale per l'anno 2015 con il Poliambulatorio Pasquala;

Richiamati:

- la delibera della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 426 concernente: "Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99, e dalla L.R. 34/98. Primi adempimenti" che disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l'adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo;
- la Deliberazione di Giunta Regione Emilia Romagna n° 1735/2014 e la Circolare attuativa n° 21 del 10/11/2014 con le quali siano indicate le azioni prioritarie da attuare per il potenziamento dell'offerta e il miglioramento complessivo dell'accesso alle prestazioni ambulatoriali;
- la Deliberazione di Giunta Regione Emilia Romagna n°1056 del 27.07.2015 "Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alla specialistica ambulatoriale"
- le previsioni complessive formulate da questa Azienda USL nell'ambito della propria programmazione locale per l'anno 2015 relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali "critiche" da acquisire presso strutture pubbliche e private accreditate;
- l'Accordo Quadro per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili per il triennio 2010 – 2012 da parte di strutture private accreditate, sottoscritto in data 12.02.2010 dalla Regione Emilia-Romagna e dall'ANISAP;
- il verbale di intesa siglato dalla Regione Emilia-Romagna e dall'ANISAP in data 31.07.2015 in materia di Assistenza specialistica ambulatoriale contenente l'accordo valevole per il periodo 1.08.2015 - 31.12.2016 relativo a prestazioni finalizzate ad aumentare l'offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale al fine sia di contenere i tempi di attesa ambulatoriali e facilitarne l'accesso, sia di recuperare flussi di mobilità passiva extra Regione, in particolare per le prestazioni di RMN della colonna ed osteoarticolari;
- il Decreto 18 ottobre 2012 "Remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale", laddove sono indicate le tariffe da applicarsi, in attuazione dell'intesa sopra citata, per le prestazioni di RMN;
- le Deliberazioni della Giunta Regione Emilia Romagna n° 327 del 23/2/2004 "Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti" e n° 293 del 14/2/2005 "Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei

professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione del fabbisogno”;

- richiamata la circolare della Regione Emilia Romagna – Direzione Sanità e Politiche Sociali n° 10 del 6/6/2002 relativa alla mobilità sanitaria interregionale e infraregionale e successive modificazioni ed integrazioni;

- richiamata inoltre la Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n° 1190/2011 in materia di compartecipazione alle prestazioni di Assistenza Sanitaria e le successive circolari applicative regionali;

Preso atto inoltre che:

- che il Responsabile unitario dell'accesso alla Specialistica Ambulatoriale ha definito e condiviso con la Direzione aziendale i volumi prestazionali aggiuntivi di RMN della colonna da acquisire presso il privato accreditato in relazione agli obiettivi aziendali di contenimento dei tempi di attesa attraverso un accordo integrativo rispetto alla committenza già approvata con la Deliberazione n. 52/2015, già richiamata in premessa:

- precisato che gli obiettivi perseguiti dall'Azienda nell'ambito del presente accordo di fornitura sono i seguenti :

- facilitare l'accesso alle prestazioni di RMN rendendo disponibile almeno il 50% dell'offerta aggiuntiva di cui al presente accordo nelle giornate di sabato e domenica ;

- ridurre i tempi di attesa delle RMN della colonna;

- garantire le prestazioni sollecite di RMN articolare secondo le modalità definite dall'Azienda entro i 7 gg. definiti dall'accordo stato/regioni,

- ridurre, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2014 la mobilità passiva per RMN della colonna ;

Posto che il Poliambulatorio Pasquala:

- è in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie di specialistica ambulatoriale, rilasciata dal Sindaco del Comune di Imola n.5096 dell'1/2/2010;

- è accreditata per l'esecuzione di prestazioni di branca radiologica ed, in particolare, per prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare e di Diagnostica per immagini;

- ha accettato le tariffe ed i contenuti dell'intesa tra Anisap e Regione emilia Romagna sopra richiamata ;

- ha la capacità produttiva per rispondere alle ulteriori necessità rappresentate dell'Azienda U.S.L. di Imola per l'anno 2015;

Tutto ciò premesso si conviene segue:

ART. 1

(PRESTAZIONI PREVISTE E TETTI DI SPESA)

Il Poliambulatorio Pasquala si impegna ad erogare, nel periodo 14.09-31.12.2015, in favore di cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell'Azienda USL di Imola ed inviati dall'Azienda stessa, un pacchetto prestazionale di n.720 RMN della colonna alle tariffe previste dal Decreto Ministeriale 18 ottobre 2012, nonché RMN articolari sollecite (attraverso apposito percorso di garanzia e modulistica dedicata, si rimanda alla nota prot. n° 32889 del 9/8/2011) alla tariffa scontata di Euro 100.

Le prestazioni saranno erogate ai cittadini residenti nell'ambito dell'Az. USL di Imola con un budget massimo previsto in € 75 000,00 al netto degli sconti praticati e delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a carico dell'utenza;

In relazione a quanto stabilito nell'intesa tra la Regione Emilia Romagna e l'Anisap, finalizzata al contenimento dei tempi di attesa ed alla riduzione della mobilità passiva per le prestazioni di RMN, le tariffe saranno liquidate in acconto solo parzialmente rispetto al loro valore tariffario, la restante parte sarà liquidata a chiusura della mobilità passiva interregionale per l'anno di riferimento in proporzione al conseguimento degli obiettivi di riduzione della mobilità.

Pertanto le condizioni economiche praticate saranno le seguenti:

cod. 88.93 RMN della colonna -Tariffa DM **Euro 115,80**- : le prestazioni verranno liquidate in acconto al 70% della tariffa ministeriale; il restante 30% sarà liquidato a chiusura della mobilità interregionale nella misura e secondo le modalità indicate dall'intesa Regione /Anisap;

cod. 88.94.1 RMN articolare (Tariffa DM Euro 133,28) - Tariffa scontata praticata dal centro **Euro 100** : tali prestazioni verranno liquidate in acconto al 93% della tariffa praticata; la cifra residua sarà liquidata a chiusura della mobilità interregionale nella misura e secondo le modalità indicate dall'intesa Regione /Anisap;

Le tariffe sopra specificate rappresentano per la Struttura Poliambulatorio Pasquala il corrispettivo dovuto per le singole prestazioni, al lordo della quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico del cittadino nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia. In tale ipotesi l'Azienda U.S.L. corrisponderà la differenza.

L'accertamento del regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell'utente è a carico del Centro che è tenuto alla riscossione della quota dovuta, ai sensi della vigente normativa ed al rilascio della relativa ricevuta.

ART. 2 (MODALITA' DI ACCESSO)

L'accesso alle prestazioni con priorità ordinaria è riconosciuto a fronte di apposita prescrizione medica redatta regolarmente su ricettario SSN e modulo di prenotazione, predisposto nell'ambito del "Centro Unico CUP-Cassa Accettazione dell'USL di Imola" nell'ambito di appositi percorsi di garanzia. Per l'accesso alle prestazioni sollecite oltre alla ricetta occorre l'apposito modulo di autorizzazione all'accesso diretto timbrato e siglato dal punto di prenotazione.

ART. 3 (FATTURAZIONE)

Il Poliambulatorio Pasquala fatturerà mensilmente alla Azienda USL di Imola le prestazioni erogate nell'ambito a favore dei cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell'Azienda stessa alle tariffe indicate all'art. 1.

Nel tracciato della fattura elettronica i campi relativi a "Dati Ordine Acquisto" dovranno essere compilati indicando il N° e la data dell'ordine sotto riportati:

ORDINE N° SA-2015-103 del 02/01/2015 per prestazioni a ns. residenti;
nel campo "Riferimento amministrazione" vanno inserite le due lettere: **SA**

Le documentazioni dovranno evidenziare, oltre che i dati anagrafici dell'assistito, anche tipologia, numero, la tariffa convenuta della singola prestazione al lordo ed al netto del ticket riscosso.

Le documentazioni relative alla rendicontazione della fattura devono essere inviate in formato cartaceo citando il relativo numero di fattura elettronica, all'ufficio competente presso l'U.O. A.S.S.O.T., e dovranno comunque essere inviate separatamente dalle documentazioni riguardanti il contratto di fornitura principale sottoscritto per l'anno in corso. Stessa modalità di invio separato dovrà essere prevista per il file relativo all'ASA che viene inviato all'ufficio amministrativo presso l'U.O. ASSOT.

L'Azienda USL titolare del presente contratto si riserva di formulare specifica successiva comunicazione, qualora si rendesse necessario evidenziare ulteriori dati, oltre a quelli sopra indicati.

Le fatture saranno liquidate con scadenza 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto previsto dal D.lgs n° 192 del 9/11/2012.

**ART. 4
(CONTROLLI)**

L'Azienda USL procederà a verifiche periodiche, riguardanti sia la qualità e la regolarità delle prestazioni rese, sia il possesso da parte del personale dei requisiti previsti dalla normativa vigente (comprensivi di quelli in materia di incompatibilità) anche mediante accertamenti diretti.

**ART. 5
(INCOMPATIBILITA')**

La struttura sanitaria privata, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 4, comma 7 della L. 31.12.1991 n. 412, nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l'art. 1 della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.

La struttura si impegna pertanto a fornire secondo la periodicità e le modalità definite dall'Azienda USL l'elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.

L'eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità sarà motivo di risoluzione immediata del presente contratto e di segnalazione alla Regione al fine di valutare una eventuale revoca dell'accreditamento.

**ART. 6
(TUTELA PRIVACY)**

La struttura sanitaria privata Poliambulatorio Pasquala e l'Azienda USL di Imola sono altresì tenute ad osservare i principi di cui alla Legge n. 196/03 "Codice Privacy" in materia di trattamento dei dati sensibili e di tutela del diritto alla riservatezza del cittadino.

**ART. 7
(INADEMPIENZE E PENALITA')**

Qualora l'Azienda USL riscontrasse che il Servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo.

Dopo la seconda diffida l'Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.

In caso di inosservanza degli obblighi relativi al debito informativo e alla necessità di mantenere costante per i 12 mesi dell'anno solare la produzione concordata nel Piano, sarà demandata al Tavolo Paritetico l'individuazione delle relative penalità economiche, tenendo conto al riguardo di eventuali indicazioni provenienti dall'Assessorato Regionale alla Sanità.

**ART. 8
(VALIDITA' CONTRATTO E CONTROVERSIE)**

Il presente contratto ha validità dal 14.09.2015 al 31.12.2015.

L'Azienda USL, qualora valuti la necessità di rinnovare tale contratto anche per l'anno 2016, adotterà specifico provvedimento previ accordi con la struttura.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le norme del Codice Civile.

Ogni eventuale controversia tra le parti in relazione al presente contratto sarà affidata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da questa Azienda USL, uno dal Poliambulatorio Pasquala ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri.

In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

ART. 9

Il presente accordo concluso per corrispondenza ai sensi dell'art. 24 allegato A parte seconda del D.P.R. 642/72 è soggetto a bollo solo in caso d'uso.

F.TO IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CENTRO

Dott. Avanzi Mirco

F.TO IL DIRETTORE DEL
DISTRETTO

Dr. Chioma Vittorio